

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

Sanzioni e ravvedimento operoso.

Il d.lgs 158/2015 ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio penale e amministrativo connesso alle violazioni di norme tributarie. L'operatività delle modifiche, inizialmente indicata al 1.01.2017 è stata anticipata dalla legge stabilità al 1.1.2016.

Conseguentemente è operativo già dal 1° gennaio 2016 il restyling operato in attuazione della legge delega fiscale.

Le modifiche di rilievo per i tributi locali riguardano l'art. 13 del d.lgs 471/1997, nonché le disposizioni del d.lgs 472/1997.

Attenzione: si applica il principio del favor rei di cui all'art. 3 comma 3 d.lgs 472/1997.

Conseguentemente si applicano **le nuove sanzioni amministrative più favorevoli al contribuente anche in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima del 1° gennaio 2016** (data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015) a condizione che non siano divenuti definitivi. A ribadirlo l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito della stampa specializzata sugli effetti della riforma delle sanzioni tributarie. La stessa Agenzia ha precisato che le misure più favorevoli al contribuente trovano applicazione anche in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016.

MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 13 D.LGS 471/1997, RITARDATO VERSAMENTO

TESTO A CONFRONTO

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE ATTUALMENTE IN VIGORE
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un	1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1).

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio, o concessionario diverso da quello competente.

ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

4. omissis

Regola generale → applicazione della sanzione pari al 30% per gli omessi e carenti versamenti periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

Versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni → sanzione amministrativa ridotta alla metà. In pratica, il tardivo versamento sarà sanzionato nella misura ridotta del 15% anziché con il 30%.

Viene anche stabilito che per i versamenti effettuati entro 15 giorni (dal 1° al 14° giorno) la sanzione base è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, nonché l'operatività del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

RITARDO VERSAMENTO	SINO AL 2015	DAL 2016
Entro i 14 gg	2% al giorno	1% al giorno
Tra i 15 e 90 giorni	30%	15%
Oltre i 90 giorni	30%	30%

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. 472/1997

TESTO A CONFRONTO

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE ATTUALE
ARTICOLO 7 Criteri di determinazione della sanzione	
<p>1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.</p> <p>2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.</p> <p>3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13, dell'art. 16 o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.</p> <p>4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo</p>	<p>1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.</p> <p>2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.</p> <p>3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di accertamento di mediazione e di conciliazione con adesione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (1).</p> <p>4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.</p> <p>4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della metà'.</p>

La riforma modifica l'istituto della c.d. "recidiva triennale", prevedendo che gli effetti della recidiva (commissione della stessa tipologia di violazione) sono eliminati dalla intervenuta definizione della pendenza anche mediante mediazione o conciliazione

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

ARTICOLO N.11 -Responsabili per la sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art. 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorchè avvenuta prima della irrogazione della sanzione

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. **Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.**

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

[abrogato - 4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.]

5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 11, comma 1 la responsabilità

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

<p>amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1</p>	<p>della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza (3).</p> <p>6. La persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.</p> <p>7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.</p>
ARTICOLO 12 – Concorso di violazioni e violazioni continuate	
<p>1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.</p> <p>2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.</p> <p>4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.</p> <p>5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle</p>	<p>1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.</p> <p>2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.</p> <p>4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi (2).</p> <p>5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle</p>

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

<p>violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.</p> <p>6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.</p> <p>7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.</p> <p>8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.</p>	<p>violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate</p> <p>6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.</p> <p>7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.</p> <p>8. Nei casi di accertamento con adesione di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento [<i>alla conciliazione giudiziale (abrogato)</i>] e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.</p>
---	---

ARTICOLO N.13 - Ravvedimento	
<p>1. La sanzione e' ridotta, sempreché' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:</p> <p>a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (2);</p> <p>a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore (3);</p> <p>b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli</p>	<p>1. La sanzione e' ridotta, sempreché' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:</p> <p>a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (2);</p> <p>a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;</p>

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (4);

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (6);

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (7);

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (4);

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (5);

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. abrogato.]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma **1, lettere b-bis) , b-ter) e b-quater)**, si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ;

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Abrogato]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

A partire dal 2016 le sanzioni applicabili al ravvedimento operoso sono le seguenti:

VERSAMENTO ENTRO 15 GIORNI RAVVEDUTO ENTRO 30 GIORNI

VIOLAZIONE DA RAVVEDERE	RIDUZIONE SANZIONE (30%)			
	GIORNI	SANZIONE	GIORNI	SANZIONE
Tardivo pagamento del tributo (acconto o saldo) entro 14 gg. purché ravveduto entro 30 gg. dalla scadenza	1	0,1% (1%/10)	8	0,8% (8%/10)
	2	0,2% (2%/10)	9	0,9% (9%/10)
	3	0,3% (3%/10)	10	1,0% (10%/10)
	4	0,4% (4%/10)	11	1,1% (11%/10)
	5	0,5% (5%/10)	12	1,2% (12%/10)
	6	0,6% (6%/10)	13	1,3% (13%/10)
	7	0,7% (7%/10)	14	1,4% (14%/10)

VERSAMENTO ENTRO 15 GIORNI RAVVEDUTO ENTRO 90 GIORNI

VIOLAZIONE DA RAVVEDERE	RIDUZIONE SANZIONE (30%)			
	GIORNI	SANZIONE	GIORNI	SANZIONE
Tardivo pagamento del tributo (acconto o saldo) entro 14 gg. purché ravveduto entro 30 gg. dalla scadenza	1	0,11% (1%/9)	8	0,89% (8%/9)
	2	0,22% (2%/9)	9	1,00% (9%/9)
	3	0,33% (3%/9)	10	1,11% (10%/9)
	4	0,44% (4%/9)	11	1,22% (11%/9)
	5	0,56% (5%/9)	12	1,33% (12%/9)
	6	0,67% (6%/9)	13	1,44% (13%/9)
	7	0,78% (7%/9)	14	3,56% (14%/9)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

AVV. PIERANNA BUIZZA

AVV. CHIARA DELAIDELLI

AVV. ANDREA FENAROLI

dbuizza@studiolegalebuizza.it

pbuizza@studiolegalebuizza.it

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

afenaroli@studiolegalebuizza.it

VERSAMENTO ENTRO 15 GIORNI RAVVEDUTO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO

VIOLAZIONE DA RAVVEDERE	RIDUZIONE SANZIONE (30%)			
	GIORNI	SANZIONE	GIORNI	SANZIONE
Tardivo pagamento del tributo (acconto o saldo) entro 14 gg. purché ravveduto entro il 30 giugno dell'anno successivo	1	0,13% (1%/8)	8	1,00% (8%/8)
	2	0,25% (2%/8)	9	1,13% (9%/8)
	3	0,38% (3%/8)	10	1,25% (10%/8)
	4	0,50% (4%/8)	11	1,38% (11%/8)
	5	0,63% (5%/8)	12	1,50% (12%/8)
	6	0,75% (6%/8)	13	1,63% (13%/8)
	7	0,88% (7%/8)	14	1,75% (14%/8)

VERSAMENTO TRA I 15 E 90 GIORNI

VIOLAZIONE DA RAVVEDERE	Entro 30 giorni	Tra il 31° e il 90° giorno	Dal 91° giorno al 30/6 anno successivo
Tardivo pagamento del tributo (acconto o saldo) effettuato tra il 15° e il 90° giorno (sanzione 15%)	1,5% (1/10 del 15%)	1,67% (1/9 del 15%)	1,87% (1/8 del 15%)

Questa tabella rappresenta l'applicazione puntuale del meccanismo. È necessario determinare a) quale sarebbe la sanzione irrogabile in base alla violazione commessa; b) la riduzione di

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BUIZZA

Avv. Dante Daniele Buizza e Avv. Pieranna Buizza

VIA GRAMSCI N.30 - 25122 BRESCIA - TEL. 030-3757752 - FAX. 030-42351

P.I. 03609450980

www.studiolegalebuizza.it

AVV. DANTE DANIELE BUIZZA

dbuizza@studiolegalebuizza.it

AVV. PIERANNA BUIZZA

pbuizza@studiolegalebuizza.it

AVV. CHIARA DELAIDELLI

cdelaidelli@studiolegalebuizza.it

AVV. ANDREA FENAROLI

afenaroli@studiolegalebuizza.it

ravvedimento in base al giorno in cui si effettua il ravvedimento. Conseguentemente, se il contribuente ha pagato con un ritardo di 14 giorni ma non ha versato alcuna sanzione, è ancora a tempo a "integrare" con il versamento della sola sanzione determinata con riferimento a quella irrogabile (14% poichè la violazione si è commessa entro 15 giorni) ma con la riduzione per "ravvedimento fra 30 e 90 giorni cioè 1/9".

Brescia, lì 01.03.2016

Avv. Pieranna Buizza